

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dott. Domenico Stanzial - Proroga del comando presso la Fondazione Scuola San Giorgio

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 ottobre 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 255/2008 – Verb. 88

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTA la legge 20.3.1975, n. 70 ed, in particolare, l'art. 40;

VISTO il D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota in data 18.06.2008 con la quale il Presidente della Fondazione Scuola San Giorgio e il Direttore dell'Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra hanno chiesto la proroga del comando del Dott. Domenico Stanzial, ricercatore III livello, con oneri a carico di questo Consiglio, fino al 03.10.2008, data di scadenza della Convenzione in essere tra il CNR e la Fondazione Scuola San Giorgio;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione;

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0064339 del 10 settembre 2008;

VISTO l'assenso espresso in merito dal dipendente interessato;

DELIBERA

1. di autorizzare la proroga del comando del Dott. Domenico Stanzial, dal 1.07.2008 al 03.10.2008, presso la Fondazione Scuola San Giorgio con oneri a carico del bilancio di questo Consiglio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO